

# *Comune di Castione della Presolana*



## *Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di Castione della Presolana*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2018

## *Indice*

*Art. 1 - Oggetto del Regolamento*

*Art. 2 - Ambito di applicazione*

*Art. 3 - Accettazione e registrazione degli oggetti*

*Art. 4 - Stima degli oggetti*

*Art. 5 - Pubblicità del ritrovamento*

*Art. 6 - Custodia degli oggetti consegnati*

*Art. 7 - Restituzione di documenti, targhe di immatricolazione e tessere al titolare*

*Art. 8 - Restituzione degli oggetti al proprietario*

*Art. 9 - Oneri*

*Art. 10 - Premio al ritrovatore*

*Art. 11 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore*

*Art. 12 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale*

*Art. 13 - Disposizioni finali*

*Riferimenti Normativi*

*Legislazione Nazionale*

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.

2. La gestione degli oggetti rinvenuti, di cui al precedente comma 1, è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.

Nell'ambito dell'Area polizia locale e annona è individuato un responsabile con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Castione della Presolana.

Il responsabile viene individuato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area polizia locale e annona.

3. Le attività amministrative inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile di cui al comma 2, individuato ai sensi del comma precedente, fatte salve le determinazioni organizzative e procedurali del medesimo Responsabile all'interno della struttura.

4. Il Responsabile preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.

### ***Art. 2 - Ambito di applicazione***

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- agli oggetti smarriti ritrovati nell'ambito del territorio del Comune.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- alle armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri;

- alle sostanze pericolose o sospette;

- agli oggetti che presentano un rischio per l'igiene;

- alle cose danneggiate o abbandonate;

- ai veicoli a motore con targa o registrati;

- ai materiali organici, deperibili o soggetti a scadenza;

- ai materiali di scarto di qualsiasi natura;

- ai documenti non riconducibili con chiarezza all'identità del titolare.

Nel caso di consegna di detti beni, il Comune interessa le Autorità competenti a trattarli o provvede direttamente alla loro distruzione, previa redazione di apposito verbale.

### ***Art. 3 - Accettazione e registrazione degli oggetti***

1. Ogni oggetto ritrovato sul territorio comunale e depositato presso l'Ufficio polizia locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e delle circostanze del ritrovamento.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici, ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore.
3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'Ufficio sono tenuti in ordine progressivo a valenza annuale.
4. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
5. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile o soggetto a scadenza l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza e comunque prima di creare problemi per l'igiene, alla sua distruzione, previa redazione di apposito verbale e facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.
6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti Autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli Uffici competenti.
7. Al momento della consegna, l'Ufficio provvede sempre all'apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

### ***Art. 4 - Stima degli oggetti***

1. La stima del valore degli oggetti è fatta anche avvalendosi della consulenza dei competenti uffici comunali.
2. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione Comunale.
3. Tale stima costituisce base per la determinazione del prezzo da indicare nell'asta pubblica, nel caso della vendita di cui al successivo art. 12, e per la determinazione del premio spettante al ritrovatore.

### ***Art. 5 - Pubblicità del ritrovamento***

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo on line del Comune.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo on line ed al fine di garantirne la

massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del Comune e con altre forme, quali avvisi specifici ed elenchi consultabili presso l'U.R.P..

#### ***Art. 6 - Custodia degli oggetti consegnati***

1. Gli oggetti consegnati all'Ufficio oggetti rinvenuti, con esclusione dei documenti, targhe di immatricolazione e tessere al titolare di cui al successivo art. 7, rimangono custoditi per la durata di un anno a partire dalla data di decorrenza della pubblicizzazione, di cui al precedente art. 5.
2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.
3. La custodia non comporta, da parte del Comune, alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato.

#### ***Art. 7 - Restituzione di documenti, targhe di immatricolazione e tessere al titolare***

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Castione della Presolana, l'Ufficio invierà comunicazione agli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.

Decorsi 90 giorni dalla spedizione della comunicazione senza che l'interessato, o suo delegato, si sia presentato presso l'Ufficio per ritirare i documenti rinvenuti, gli stessi saranno trasmessi all'Ente che li ha rilasciati.

Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purché siano di dimensioni ridotte.

3. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

4. I documenti appartenenti a stranieri, non residenti in Italia, saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

5. Le carte di soggiorno ed i permessi di soggiorno o assimilabili, nel caso in cui le modalità di rinvenimento non consentano di risalire al luogo di residenza del titolare, sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.

6. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi alla Società/all'Ente che li ha emessi.

7. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale a cura dell'Ufficio, decorsi 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

8. Le targhe di immatricolazione dei veicoli, decorsi 90 giorni dalla spedizione della comunicazione senza che l'interessato, o suo delegato, si sia presentato presso l'Ufficio per il ritiro, verranno trasmesse all'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo.

9. Nel caso in cui l'interessato abbia già iniziato le procedure finalizzate all'ottenimento di nuovo documento, targa o tessera, quanto rinvenuto sarà trasmesso all'Ente rilasciante.

#### ***Art. 8 - Restituzione degli oggetti al proprietario***

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.

2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.

3. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene. Qualora sia stata sporta denuncia l'Ufficio trasmetterà copia della stessa, unitamente a copia del verbale di restituzione, al locale Comando Stazione Carabinieri per gli aggiornamenti di cui alla Legge n. 121 del 1 aprile 1981.

4. In caso di decesso del proprietario, l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

6. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a magazzino, né prendere visione del materiale in deposito senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio.

#### ***Art. 9 - Oneri***

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.

2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sono aggiornate con cadenza periodica.

3. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'Ufficio a perizia dovrà essere conteggiata, se dovuta, una somma pari alle spese sostenute per il perito estimatore.

#### ***Art. 10 - Premio al ritrovatore***

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.

2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'Ufficio, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.

3. Della consegna del bene al proprietario, l'Ufficio ne darà comunicazione al ritrovatore.

4. Il proprietario deve provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente Ufficio comunale.

5. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.

6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

#### ***Art. 11 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore***

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 5 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.

3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 9.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

5. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

#### ***Art. 12 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale***

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorché, decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.

2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:

- a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di enti all'uopo specializzati;
- b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione Comunale;
- c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.

3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni due anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.

4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

#### ***Art. 13 - Disposizioni finali***

- 1. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, non prima comunque che sia decorso il tempo di pubblicazione all'Albo on line.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

CO\



## **Riferimenti Normativi**

### *Legislazione Nazionale*

Art. 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile;  
Art. 4 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7

Art. 927 Codice Civile (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Codice Civile (Pubblicazione del ritrovamento). Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Codice Civile (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Codice Civile (Premio dovuto al ritrovatore). Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Codice Civile (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario). Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

L'Art. 4 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 stabilisce che soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100,00 a euro 8000,00 chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate.